



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di martedì 24 marzo 2015

DICHIARAZIONI

[Agenzia: ancora chiarimenti sulla precompilata](#)

di Comitato di redazione

IMPOSTE SUL REDDITO

[La detrazione Irpef per l'acquisto di immobili ristrutturati](#)

di Luca Mambrin

BILANCIO

[Quando il processo di ammortamento si interrompe](#)

di Sergio Pellegrino

IVA

[Fattura elettronica: breve riepilogo in vista del 31 marzo](#)

di Maria Paola Cattani

CRISI D'IMPRESA

[L'Erario, se lo conosci lo eviti](#)

di Claudio Ceradini

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Twitter senza rischi](#)

di Teamsystem.com

DICHIARAZIONI

Agenzia: ancora chiarimenti sulla precompilata di Comitato di redazione

L'Agenzia delle entrate si adopera per fornire ogni precisazione possibile sull'imminente adempimento della dichiarazione precompilata e rilascia quindi la [Circolare n. 11/E](#) che riporta le domande rivoltele, sul tema, dai contribuenti, dai sostituti d'imposta e dagli intermediari.

Riportiamo nel prosieguo la sintesi, in forma tabellare, delle risposte ai quesiti, che riguardano nove macroargomenti:

1. I destinatari della dichiarazione;
2. Il contenuto;
3. Le modalità di accesso;
4. L'accettazione o la modifica della dichiarazione;
5. La presentazione;
6. La gestione del risultato contabile a seguito di presentazione diretta;
7. I controlli documentali;
8. Le sanzioni;
9. I compensi agli intermediari.

Quesito	Risposta Agenzia
Per quali contribuenti è predisposto il modello?	<p>Il 730 precompilato è disponibile per i contribuenti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per il 2014 sono titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (salvo le indennità del Parlamento europeo) per i quali i sostituti hanno trasmesso nei termini la C.U. 2015; 2. per il 2013 hanno presentato il 730, oppure il modello Unico PF o il modello Unico Mini, pur avendo i requisiti per presentare il 730, oppure hanno presentato il 730 e l' Unico PF con i soli quadri RM, RT, RW. <p>Dal 2015 non viene più approvato il modello Unico Mini.</p>
Se per il 2013 è stata presentata una dichiarazione congiunta, il 730 precompilato sarà predisposto in forma congiunta?	Saranno predisposte due distinte dichiarazioni 730 precompilate. Se i coniugi intendono presentare il 730 in forma congiunta devono rivolgersi al sostituto, a un CAF o a un professionista abilitato.
Per quali contribuenti non è predisposto il modello 730 precompilato?	<p>In linea generale, per i contribuenti che non risultano in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730. IN particolare per chi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha avuto anche per un solo giorno partita Iva attiva nel 2014; • risulta deceduto alla data di elaborazione della dichiarazione precompilata; • il 730 deve essere presentato da un altro soggetto (genitore, tutore o rappresentante legale).
Se per il 2013 il contribuente ha presentato ulteriori dichiarazioni correttive o integrative, quale viene Utilizzata?	Il 730 precompilato non viene predisposto se al momento della elaborazione precompilata è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata sulle dichiarazioni correttive o integrative.
Se per il 2013 sulla dichiarazione è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata, è	La dichiarazione è comunque predisposta, ma non sono riportati nel 730 precompilato i dati

<p>possibile in ogni caso ricevere la dichiarazione precompilata?</p>	<p>che potrebbero essere modificati in esito all'attività di liquidazione, come ad esempio l'eccedenza a credito. Ne viene però dato avviso al contribuente.</p>
<p>Quali documenti e informazioni saranno a disposizione a partire dal 15 aprile?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il 730 precompilato dell'anno precedente; • un foglio informativo con le informazioni disponibili presso l'Agenzia; • l'esito della liquidazione della dichiarazione (il rimborso o le somme che saranno trattenute). <p>Nei casi in cui la dichiarazione non sia già precompilata completamente, perché manca qualche elemento essenziale, l'esito della liquidazione è disponibile solo dopo la necessaria integrazione da parte del contribuente.</p>
<p>Cosa contiene il foglio informativo che accompagna la dichiarazione precompilata?</p>	<p>L'elenco delle informazioni in possesso dell'Agenzia al momento di elaborazione della dichiarazione, suddivise in base ai diversi quadri e sezioni del modello 730, con indicazione della relativa fonte e se il dato è stato utilizzato, anche parzialmente.</p> <p>Per i dati non utilizzati o parzialmente utilizzati, sono indicati i motivi per cui non sono stati integralmente inseriti.</p>
<p>Quali informazioni delle certificazioni uniche vengono utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione?</p>	<p>Oltre ai dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle relative ritenute operate dal sostituto vengono riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati dei familiari indicati nel prospetto dei familiari a carico; • nel quadro D del modello 730 precompilato, i redditi di lavoro autonomo occasionale e gli altri redditi diversi; • nel quadro F i dati relativi all'assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta per il 730/2014, (ad esempio le somme trattenute a titolo di acconto per l'anno 2014).

Quali sono le informazioni relative agli oneri deducibili e detraibili utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata?

- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali.

Le forme pensionistiche complementari non sono tenute a trasmettere la comunicazione in relazione ai contributi versati nell'anno 2014 e, pertanto, per il solo anno 2015, tali informazioni non sono inserite nel modello 730 precompilato, salvo non siano state indicate dal sostituto nella C.U.)

Quali altre fonti vengono utilizzate?

Vengono inseriti alcuni dati provenienti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta precedente (modello 730,

Unico o Unico Mini). In particolare:

- le eccedenze d'imposta;
- i residui dei crediti d'imposta;
- le rate annuali detraibili relative ad oneri sostenuti in anni precedenti, per i quali è prevista la possibilità oppure l'obbligo di rateizzare la detrazione;
- l'eventuale maggior credito derivante dalla liquidazione automatizzata;
- i dati dei terreni e dei fabbricati presenti della dichiarazione dell'anno precedente, integrati tenendo conto delle eventuali variazioni sui diritti reali e sull'utilizzo;
- i versamenti e le compensazioni effettuate con il modello F24.

L'esito della liquidazione è immediatamente disponibile?

Nel caso in cui sia stato possibile liquidare la dichiarazione, è possibile immediatamente visualizzare anche l'esito della liquidazione (credito o debito) e il prospetto di liquidazione; se invece non è stato possibile procedere alla liquidazione della dichiarazione perché manca un elemento essenziale, l'esito della liquidazione sarà disponibile immediatamente dopo la necessaria integrazione della dichiarazione e comunque prima dell'invio

	<p>della dichiarazione stessa.</p> <p>Se il contribuente modifica la dichiarazione proposta, l'esito della liquidazione viene ricalcolato in tempo reale.</p>
In che modo il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata?	<p>Il contribuente ha la possibilità di accedere direttamente all'area autenticata del sito internet dell'Agenzia, tramite le credenziali Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi.</p> <p>L'abilitazione al servizio telematico Fisconline (password e PIN) può essere richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) online, accedendo al sito internet dell'Agenzia; b) presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche tramite soggetto delegato; c) per telefono.
E' possibile accedere alla dichiarazione precompilata tramite altri soggetti autorizzati?	<p>Il contribuente ha la possibilità di rivolgersi al proprio sostituto d'imposta (se presta assistenza fiscale), ad un Caf o a un professionista abilitato, i quali devono preventivamente acquisire dallo stesso contribuente un'apposita delega, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante.</p> <p>Il sostituto d'imposta non potrà accedere alla dichiarazione precompilata di un dipendente assunto nel 2015.</p> <p>L'accesso alle dichiarazioni precompilate da parte di sostituti, Caf e professionisti può essere effettuato tramite l'invio di un file contenente l'elenco dei contribuenti per i quali si richiedono le dichiarazioni. I Caf e i professionisti possono anche effettuare l'accesso ad una singola dichiarazione via web.</p>
Quali informazioni deve contenere la delega per l'accesso?	La delega contiene l'indicazione del codice fiscale del contribuente, dell'anno d'imposta cui si riferisce il modello 730 precompilato, della data di conferimento della stessa e la

	<p>precisazione che la stessa vale, oltre che per l'accesso alla dichiarazione 730 precompilata, anche per la consultazione del foglio informativo.</p> <p>La delega ha valore per una sola annualità. Nel caso in cui il contribuente non intenda utilizzare la dichiarazione precompilata, il Caf o il professionista abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione.</p>
Quali sono gli adempimenti per la corretta gestione delle deleghe?	<p>E' necessario annotare giornalmente in un apposito registro cronologico, che può essere tenuto anche in formato elettronico, le deleghe acquisite, con indicazione del numero progressivo e della data della delega, del codice fiscale e dei dati anagrafici del delegante, degli estremi del documento di identità del delegante. Per il solo 2015, al fine di semplificare gli adempimenti, la data della delega da riportare nella richiesta della dichiarazione corrisponde alla data di registrazione della stessa nel registro cronologico, che deve a deve essere uguale o successiva alla data di conferimento e comunque antecedente rispetto al momento della richiesta della dichiarazione precompilata.</p> <p>Inoltre è necessario individuare uno o più soggetti responsabili per la gestione delle deleghe.</p>
	<p>La corretta acquisizione delle deleghe, l'accesso alla dichiarazione precompilata e al foglio informativo sono oggetto di controlli da parte dell'Agenzia delle entrate, anche presso le sedi. Inoltre, l'Agenzia delle entrate può richiederne copia a campione, da trasmettere tramite PEC entro 48 ore dalla richiesta.</p>
Per quanto tempo e come devono essere conservate le deleghe?	I Caf e i professionisti conservano le deleghe ricevute, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono.

	<p>I sostituti d'imposta, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo.</p> <p>Le deleghe possono essere conservate in formato cartaceo ovvero in formato elettronico, purché, in questo ultimo caso, in formato PDF o TIFF.</p>
Quali sono le modalità tecniche per l'accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte dei delegati?	<p>Il Caf, il professionista abilitato e il sostituto d'imposta trasmettono all'Agenzia un file contenente l'elenco dei contribuenti per i quali richiedono le dichiarazioni precompilate, che contiene, oltre al codice fiscale del contribuente, anche alcuni dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente, per evitare accessi non autorizzati. Inoltre, nella richiesta devono essere riportati il numero e la data della delega, nonché la tipologia e il numero del documento di identità del contribuente delegante. Entro cinque giorni il sistema telematico fornisce una ricevuta di accoglimento.</p> <p>In via del tutto residuale, per gestire eventuali richieste di assistenza non programmate, i soli Caf e i professionisti abilitati, sempre previa acquisizione della delega, possono accedere ad una singola dichiarazione precompilata via web, mediante la compilazione di un apposito modulo e la digitazione di un codice di sicurezza (<i>captcha</i>). In questo caso l'accesso alla dichiarazione avviene in tempo reale.</p>
Il contribuente può verificare chi ha effettuato l'accesso alla propria dichiarazione?	Il contribuente può delegare più soggetti e visualizzare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili la dichiarazione precompilata e il foglio informativo.
Se il contribuente non risulta tra i soggetti destinatari della dichiarazione	Poiché il contribuente e, conseguentemente, gli intermediari al momento in cui effettuano la richiesta non sono in grado di conoscere se è stata completata l'attività di liquidazione, è necessario che gli stessi intermediari acquisiscano comunque la delega.
Precompilata, il sostituto d'imposta, il Caf o il professionista sono comunque tenuti ad acquisire la delega?	Il contribuente può visualizzare e stampare il proprio modello 730 e il relativo foglio informativo, può accettarlo oppure modificarlo.
Una volta effettuato l'accesso, quali sono le operazioni che può eseguire il contribuente?	

	<p>può versare le somme eventualmente dovute con il modello F24 oppure indicare il conto corrente bancario sul quale ricevere l'eventuale rimborso. Inoltre, è possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione.</p> <p>E' necessario indicare un indirizzo di posta elettronica valido, da tenere aggiornato, per ricevere eventuali comunicazioni.</p>
In quali casi la dichiarazione precompilata si considera "accettata"?	<p>Se è trasmessa senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente (salvo il domicilio fiscale); • indicazione o modifica dei dati del soggetto che effettua il conguaglio; • indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico; • la scelta dell'utilizzo in compensazione dell'eventuale credito; • la scelta di non versare o di versare in misura inferiore gli acconti dovuti.
In quali casi la dichiarazione precompilata si considera "modificata"?	<p>Se si effettuano variazioni o integrazioni dei dati indicati nella dichiarazione che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, comprese le variazioni che, pur non modificando il risultato finale della dichiarazione, intervengono sui singoli importi, nonché in tutti i casi diversi da quelli contemplati al quesito precedente.</p>
Se per il 2013 la liquidazione automatizzata ha evidenziato un maggior credito da confermare rispetto al dichiarato, questo viene riportato nella dichiarazione precompilata?	<p>Se il maggior credito è stato già oggetto di conferma da parte del contribuente, confluisce direttamente nel quadro F della dichiarazione, altrimenti viene riportato nel foglio informativo, con la precisazione che, per confermare tale credito, il contribuente può inserirlo autonomamente. La conferma del maggior credito costituisce sempre una</p>

	modifica della dichiarazione precompilata.
Nel caso di presentazione delegata come si esprime la scelta del contribuente in ordine all'accettazione o alla modifica della dichiarazione?	<p>La scelta è espressa mediante la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente, compilando una delle quattro caselle presenti nel prospetto di liquidazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dichiarazione Precompilata – Accettata; 2. Dichiarazione Precompilata – Modificata; 3. Dichiarazione non Precompilata – Sostituto, CAF o professionista non delegato; 4. Dichiarazione non Precompilata – Dichiarazione precompilata non presente.
Nel caso di dichiarazione congiunta, considerato che il prospetto di liquidazione è unico, come devono essere compilate le caselle?	<ul style="list-style-type: none"> • Se risulta disponibile la dichiarazione, va barrata la casella “Dichiarazione Precompilata – Modificata”; • se non risulta disponibile, “Dichiarazione precompilata non presente”; • se non è stato consentito l’accesso, “Sostituto, Caf o professionista non delegato”.
Quali sono le modalità di presentazione?	<p>Il contribuente può scegliere se presentare la dichiarazione precompilata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente; • al sostituto di imposta; • ad un Caf o ad un professionista abilitato.
Quali sono i termini per la presentazione?	<p>A partire dal 15 aprile il contribuente può visualizzare e stampare la propria Dichiarazione. Dalla stessa data i sostituti d’imposta, i Caf e i professionisti abilitati possono richiedere l’accesso alla dichiarazione precompilata dei contribuenti.</p> <p>A partire dal 1° maggio il contribuente può accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla.</p> <p>Dalla stessa data i sostituti d’imposta, i Caf e i</p>

	<p>professionisti abilitati possono trasmettere i modelli 730 precompilati accettati o modificati.</p> <p>In tutti i casi il termine per la trasmissione è il 7 luglio.</p>
È possibile presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta?	Per il primo anno di avvio sperimentale, la presentazione della dichiarazione precompilata in forma congiunta direttamente in via telematica all'Agenzia delle entrate. La dichiarazione si considera sempre "modificata".
Per i contribuenti che non dispongono di un sostituto d'imposta è possibile presentare la dichiarazione precompilata?	E' possibile presentare la dichiarazione direttamente via web ovvero rivolgersi ad un Caf o professionista abilitato. Per tali contribuenti i rimborsi sono eseguiti direttamente dall'Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni. Se dalle dichiarazioni presentate emerge un debito, il contribuente è tenuto ad effettuare il pagamento, anche richiedendo l'addebito sul proprio conto corrente bancario o postale.
È possibile continuare ad utilizzare il modello 730 ordinario (non precompilato)?	È sempre possibile. Il termine per la presentazione è lo stesso previsto per il modello 730 precompilato (7 luglio).
In caso di presentazione diretta della dichiarazione, come è trasmesso al sostituto d'imposta il risultato contabile della dichiarazione?	L'agenzia rende disponibile il risultato contabile della dichiarazione al sostituto d'imposta indicato dal contribuente. Se non è possibile raggiungere il sostituto d'imposta, l'Agenzia informa il contribuente mediante un avviso nell'area autenticata dei servizi telematici. Inoltre, invia un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato dal contribuente.
Se il sostituto che riceve il risultato contabile della dichiarazione relativa a un soggetto per il quale non è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio quali operazioni deve porre in essere?	<p>Se la dichiarazione è stata presentata tramite un Caf o un professionista, il sostituto d'imposta è tenuto a darne informazione al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale con i mezzi più idonei (posta elettronica, fax, posta ordinaria).</p> <p>Se invece la dichiarazione è stata presentata direttamente dal contribuente, il sostituto d'imposta dovrà informare l'Agenzia, mediante</p>

	<p>una 'apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici.</p> <p>Effettuata la verifica, l'Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al contribuente mediante un avviso nell'area autenticata dei servizi telematici. Inoltre, invia un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato dal contribuente.</p>
Il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa direttamente?	<p>Non è possibile. Soltanto nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a raggiungere il sostituto d'imposta, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare un modello 730 integrativo, modificando esclusivamente i dati del sostituto d'imposta ovvero di indicare l'assenza del sostituto; • rivolgersi ad un Caf o ad un professionista abilitato.
È possibile trasmettere un modello 730 Integrativo attraverso un intermediario abilitato anche se il modello 730 originario era stato trasmesso direttamente dal contribuente via web o anche da un altro Caf?	<p>Valgono i chiarimenti forniti con la C.M. n. 14/E/2013, secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il contribuente riscontra errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell'imposta, deve essere indicato il codice 1, relativo al "730 integrativo" e deve essere presentato ad un Caf o a un professionista abilitato, anche se l'assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d'imposta; • se per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria il sostituto non è stato correttamente identificato, la dichiarazione va integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto ed è il medesimo soggetto che ha prestato l'assistenza per la presentazione del modello 730 originario che deve apportare tempestivamente la modifica; • se l'integrazione riguarda errori od

omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell'imposta e il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d'imposta, nella casella "730 integrativo" deve essere indicato il codice 3. In tale ipotesi la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria.

Le predette istruzioni valgono nelle ipotesi in cui la dichiarazione originaria è stata presentata al sostituto d'imposta oppure a un Caf o a un professionista. Quindi non è possibile trasmettere un integrativo codice 2 e 3 se il modello 730 originario è stato trasmesso da un altro Caf o professionista, mentre sarà possibile se la dichiarazione originaria è stata presentata direttamente dal contribuente via web.

Quali sono i vantaggi se la dichiarazione precompilata è accettata senza modifiche?

Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata direttamente o tramite il sostituto d'imposta, senza modifiche ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non si effettua il controllo documentale ai sensi dell'articolo 36-ter del d.P.R. n. 600/73 e non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro.

Nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione precompilata direttamente o al sostituto d'imposta, con modifiche e/o integrazioni che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, invece, si effettua il controllo documentale anche sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi e si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso

<p>Quali sono i vantaggi, sotto il profilo dei controlli documentali, nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia presentata, con o senza modifiche, ad un Caf o ad un professionista abilitato?</p>	<p>di rimborso superiore a 4.000 euro.</p> <p>Il controllo documentale si effettuerà nei confronti del Caf o del professionista, anche per i dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi e non si applicherà il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro.</p>
<p>Se il modello 730 è presentato con le modalità ordinarie ad un Caf o ad un professionista abilitato, quali sono i vantaggi sotto il profilo dei controlli documentali?</p>	<p>Si applicano le stesse disposizioni previste nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata tramite un intermediario.</p>
<p>L'esclusione dai controlli documentali nei confronti dei contribuenti riguarda anche la verifica della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, deduzioni e agevolazioni?</p>	<p>Tale verifica è sempre effettuata nei confronti del contribuente, a prescindere dall'accettazione o modifica della dichiarazione precompilata e dalla modalità di presentazione della stessa.</p>
<p>L'esclusione dai controlli documentali in caso di dichiarazione precompilata accettata si riferisce anche ai dati comunicati con la Certificazione Unica?</p>	<p>L'esclusione dal controllo formale opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi e potrà riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la C.U..</p>
<p>Quali conseguenze derivano dall'apposizione di un visto di conformità infedele da parte dei Caf e dei professionisti?</p>	<p>I Caf e i professionisti abilitati sono direttamente tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, salvo nel caso in cui l'infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.</p>
<p>I compensi spettanti a Caf e professionisti per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale sono differenziati in base alle modifiche apportate alla dichiarazione precompilata?</p>	<p>La distinzione tra dichiarazione precompilata accettata e modificata assume rilievo anche in relazione ai compensi spettanti ai Caf e ai professionisti abilitati, che sono infatti differenziati in base alle modifiche apportate.</p>
<p>Quando si applica il compenso connesso alla dichiarazione precompilata trasmessa con modifiche che comportano "integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata"?</p>	<p>Per ogni dichiarazione trasmessa l'Agenzia delle entrate effettua un confronto tra la dichiarazione proposta e quella pervenuta, a prescindere da quale casella del prospetto di liquidazione del modello 730 sia stata barrata.</p>

IMPOSTE SUL REDDITO

La detrazione Irpef per l'acquisto di immobili ristrutturati

di Luca Mambrin

L'art. 16-bis, comma 3 del Tuir prevede una specifica detrazione d'imposta per **le spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia** eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie a condizione che le stesse provvedano **alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile in uno specifico termine.**

Il comma 48 della legge di Stabilità 2015 ha allungato, portandolo da **6 a 18 mesi dalla data di fine lavori, il termine** entro il quale tali soggetti (imprese di costruzione o ristrutturazione o cooperative edilizie) possono cedere o assegnare l'unità immobiliare facente parte di un edificio ristrutturato, al fine di far godere **all'acquirente, della detrazione Irpef del 50% nel limite massimo di spesa di euro 96.000**; la base di riferimento per la determinazione della detrazione è costituita dal **25% del prezzo** desumibile dall'atto di trasferimento. Dal 2016, poi, tale detrazione, salvo ulteriori proroghe, tornerà a regime con aliquota del 36% e fino ad un tetto massimo di spesa di 48.000 euro.

Ambito oggettivo

E' possibile beneficiare della detrazione in questione quando vengono effettuati su **interi edifici** interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001. In particolare per:

- **interventi di restauro e risanamento conservativo** si intendono quelli eseguiti per la conservazione dell'edificio e per assicurarne la funzionalità, quali ad esempio il consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio e gli inserimenti di elementi accessori e di impianti necessari;
- **interventi di ristrutturazione edilizia** si intendono quelli volti a trasformare un edificio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Ammontare della detrazione

Per effetto della proroga al D.L. n. 63/2013 contenuta rispettivamente nelle leggi di Stabilità per il 2014 e per il 2015 la detrazione per le spese per l'acquisto dell'immobile, sostenute dal **26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 spetta nella misura del 50%**; l'acquirente o l'assegnatario dell'immobile dovrà calcolare la detrazione indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti su un importo forfetario pari al 25% del prezzo di vendita (comprensivo anche dell'Iva) o di assegnazione entro l'importo massimo di 96.000 euro. La detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo, tenendo presente che:

- il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla **singola unità immobiliare**; se più persone hanno diritto alla detrazione (ad esempio perché comproprietari) il limite di spesa va ripartito tra loro, in **base alle quote di proprietà**, a nulla rilevando la percentuale di spesa sostenuta;
- è possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento agli **importi versati in acconto** a condizione che venga stipulato **un preliminare di vendita dell'immobile** e che ne sia effettuata la registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo; pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.

Chiarimenti di prassi

Come precisato nella **C.M. n. 24/E/2004**:

- nel caso in cui con lo stesso atto vengano acquistate **più unità immobiliari classificate catastalmente ad uso abitativo**, il **limite massimo** di spesa agevolabile va riferito a **ciascuna unità abitativa**;
- se due soggetti acquistano l'uno la **nuda proprietà** e l'altro l'**usufrutto** dell'immobile ristrutturato, la detrazione deve essere ripartita in base al **costo d'acquisto** sostenuto nel limite massimo di spesa agevolabile riferito a ciascun contribuente; pertanto si deve considerare il costo riferibile all'acquisto della nuda proprietà e all'acquisto dell'usufrutto;
- l'agevolazione spetta per **l'acquisto di un immobile residenziale e non per le relative pertinenze**; nel caso di un unico atto d'acquisto di abitazione e pertinenza si potrà comunque beneficiare della detrazione sul costo complessivo entro il limite di spesa.

Documentazione necessaria

Per quanto riguarda **la documentazione** che deve essere conservata dal contribuente ai fini del

riconoscimento della detrazione, è necessario che venga esibito, in caso di richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria, **l'atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato**, dal quale risulti il rispetto dei **termini previsti dalla normativa; non** è necessario invece che **il pagamento venga effettuato con bonifico bancario**.

BILANCIO

Quando il processo di ammortamento si interrompe

di **Sergio Pellegrino**

Gli ultimi anni, caratterizzati per molte imprese da conti economici spesso in difficoltà, ci hanno portato molte volte ad interrogarci sulle situazioni nelle quali può, o meglio deve, essere **sospeso il processo di ammortamento dei cespiti**.

Il processo di ammortamento deve infatti essere sistematico e non può essere “adattato” a quelle che sono le esigenze contingenti della società, attuando quelle che impropriamente vengono definite **“politiche di bilancio”** (ma in relazione alle quali, da revisori, evidenzieremmo rilievi considerandole deviazioni dall'applicazione delle norme civilistiche e dei principi contabili).

Sono soltanto tre le situazioni nelle quali il processo di ammortamento deve essere interrotto.

La prima riguarda i **cespiti destinati alla vendita**, che devono essere classificati nell'attivo circolante e non più assoggettati ad ammortamento, venendo valutati al minore tra il valore netto contabile ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Le **condizioni** che devono sussistere, in base a quanto prevede il principio OIC 16, affinché la riclassificazione debba essere attuata dal redattore del bilancio, sono le seguenti: il bene deve essere vendibile nelle condizioni in cui si trova al momento della data di riferimento del bilancio, non deve richiedere sostanziali modifiche prima che si possa procedere all'alienazione, la vendita è altamente probabile considerando anche il prezzo di vendita e le condizioni del mercato ed, infine, la circostanza che la vendita avvenga nel breve periodo.

La seconda fattispecie riguarda invece i **cespiti obsoleti e quelli non più utilizzati nel ciclo produttivo**. L'iscrizione dovrà avvenire in base al minore tra il valore contabile e il valore recuperabile e dovrà essere valutata l'eventuale presenza di perdite durevoli di valore da determinare ai sensi del nuovo OIC 9.

Da ultimo, il caso in cui il **valore contabile dell'immobilizzazione risulti inferiore rispetto al relativo valore residuo stimato**.

Il valore residuo è quell'importo realizzabile dal bene, **al termine del periodo di vita utile**, attraverso la sua alienazione. L'ammontare in questione andrebbe determinato al momento dell'inizio del processo di ammortamento, andando così a definire il valore ammortizzabile al netto di questo importo.

Laddove il valore residuo non sia stato inizialmente quantificato, perché magari non sussistevano le condizioni per effettuare una stima, ciò non toglie che successivamente la valutazione debba essere effettuata: se si arriva ad un momento della vita utile del cespote nel quale è evidente come **il valore residuo sia superiore rispetto al valore netto contabile**, il processo di ammortamento deve per forza di cose essere interrotto.

Non si può invece interrompere il processo di ammortamento per i **cespiti non utilizzati per lungo tempo**: l'ammortamento va fatto tenendo conto che in questo lasso temporale il bene è pur sempre soggetto ad obsolescenza tecnica ed economica.

Allo stesso modo, anche la **sottoutilizzazione dei cespiti**, determinata magari dalle difficoltà di vendita dell'impresa a causa delle difficoltà di mercato, **non può determinare un'interruzione del processo di ammortamento**: richiederà piuttosto la necessità di valutare se non sussista la necessità di effettuare una svalutazione, atteso il rischio di non poter "recuperare" il valore netto contabile del bene attraverso il suo utilizzo.

IVA

Fattura elettronica: breve riepilogo in vista del 31 marzo

di Maria Paola Cattani

Come evidenziato in un

precedente intervento, dal

31 marzo 2015 scatta l'obbligo di utilizzo generalizzato della
fattura elettronica nei confronti delle
pubbliche Amministrazioni e degli

enti locali, così come individuati dalla recente

Circolare n. 1/DF/2015 del Ministero delle finanze. Questo nuovo adempimento incide su tutte le “fasi di vita” di una fattura, a partire dall’
emissione, alla

trasmissione, fino alla

conservazione della stessa. Si ricorda che la fattura,

per poter essere definita “elettronica”, oltre a essere redatta in “formato elettronico”, secondo le prescrizioni dell’art. 21 D.P.R. n. 633/1972, deve rispettare anche altri specifici requisiti tecnici, esaminati dalla

Circolare n. 18/E/2014 dell’Agenzia delle entrate, i quali devono garantire,
dall’emissione fino al termine della conservazione della fattura:

- **l’autenticità** dell’origine, cioè la certezza e l’univocità dell’identità dell’emittente e del destinatario della fattura elettronica;
- **l’integrità** del contenuto, intesa come “immodificabilità”, cioè l’assenza di “macroistruzioni” o “codici eseguibili” tali da attivare funzionalità come, ad esempio, l’aggiornamento automatico della data o la modifica dell’aspetto e del contenuto del documento;
- **la leggibilità** del documento, su schermo oppure tramite stampa su carta.

La mancanza di uno di questi requisiti comporta che la fattura non possa essere considerata “elettronica”: la stampa rappresenterà una copia analogica di documento informatico. La fattura elettronica

destinata alla pubblica Amministrazione deve inoltre presentare
specifiche caratteristiche tecniche:

- deve essere **emessa nel formato XML** (*eXtensible Markup Language*), che ne garantisce l'integrità del contenuto;
- deve contenere l'apposizione della **firma elettronica qualificata o digitale** da parte dell'emittente, che ne garantisce l'autenticità dell'origine e che deve essere apposta sul singolo **file elettronico “FatturaPA”**, il quale può contenere una singola fattura, così come un “lotto” di fatture con medesima intestazione;
- deve essere **accettata come elettronica** dalla pubblica Amministrazione destinataria.

Come già ricordato in precedenti interventi, si ricorda che per ricevere l'apposito file elettronico (“*FatturaPA*”), le **pubbliche Amministrazioni devono aver censito preventivamente** all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA o Indice PA) **tutti i propri uffici centrali e periferici** che possono essere destinatari di fatture elettroniche. Il sistema attribuisce alla P.A. un **Codice Ufficio alfanumerico univoco di sei caratteri, necessario alla trasmissione ed alla ricezione** delle fatture, che:

- la pubblica Amministrazione deve comunicare al proprio fornitore;
- il fornitore deve verificare prima di emettere la propria fattura, sulla quale va riportato, pena lo scarto della fattura da parte del Sistema di interscambio.

Per poter apporre la **firma elettronica qualificata o digitale**, il singolo fornitore deve dotarsi di un certificato di firma, per il quale è necessario rivolgersi a uno dei certificatori presenti nell'elenco dei **certificatori autorizzati**, pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale, tenendo presente, tuttavia, che il Sistema ammette solo **due formati** di firma::

- CAdES-BES;
- XAdES-BES.

Il **contenuto obbligatorio** della fattura deve riportare,

in primis, i dati minimi previsti ai fini Iva dagli artt. 21 e 21-bis del devreto Iva, oltre al codice dell'Ufficio destinatario della fattura elettronica, nonché le ulteriori informazioni richieste l'art. 25 D.L. n. 66/2014, laddove previste:

- il **codice CUP**, (Codice Unico di Progetto) e
- il **codice CIG** (Codice Identificativo Gara),

i quali sono codici utilizzati nell'ambito degli **appalti pubblici** e di **utilizzo delle risorse europee**, che hanno la finalità di gestire, monitorare e tracciare ulteriormente i flussi dei pagamenti. Come noto, **l'obbligo di fatturazione elettronica** deve quindi essere **assolto attraverso il Sistema di Interscambio (SDI)**, istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate di concerto con Sogei, al quale sono attribuiti i seguenti ruoli:

- fornire i servizi di accreditamento al sistema;
- ricevere le fatture elettroniche trasmesse;
- validare e gestire i flussi delle fatture, effettuando le opportune verifiche sui dati trasmessi;
- indirizzare le fatture alle Pubbliche amministrazioni destinatarie;
- notificare l'esito dei flussi tramite ricevute;
- inviare alla Ragioneria dello Stato i flussi informativi per il monitoraggio della finanza pubblica;
- fornire supporto tecnico ai soggetti che interagiscono con il SDI.

Una volta predisposta la fattura in formato elettronico, pertanto, la stessa deve essere inoltrata al SDI attraverso i seguenti **canali di trasmissione**:

- PEC;
- invio tramite web;
- Servizio SDICoop-trasmissione;
- Servizio SDIFTP.

Il SDI, una volta ricevuto il file:

- assegna alla fattura **un codice identificativo**;
- effettua una serie di **controlli** sul documento.

In caso di esito negativo dei controlli, il fornitore riceverà dal SDI una “**notifica di scarto**”; in caso di esito positivo, la fattura viene inviata alla Pubblica Amministrazione destinataria. Se la trasmissione alla Amministrazione va a buon fine, SDI invia al fornitore una “

ricevuta di consegna”. In caso contrario, il SDI invia una “

notifica di mancata consegna”. A seguito della ricezione della fattura, la pubblica Amministrazione destinataria invia al SDI una notifica di riconoscimento o, in alternativa, di rifiuto della fattura ricevuta. Tale “

notifica di esito” è inoltrata dal SDI al fornitore. La

Circolare n. 1/DF/2014 del Mef, fornendo chiarimenti sulla

fattura elettronica, ha precisato che la stessa

si considera inviata elettronicamente e ricevuta dalle pubbliche Amministrazioni “solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio”, la quale è ritenuta “*sufficiente a provare sia l'*

'emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente

”

. Infine, le fatture così emesse e tramesse, scontano anche alcuni specifici obblighi di conservazione. Difatti, ai sensi dell'art. 1, comma 209, L. n. 244/2007, è

obbligatorio conservare elettronicamente le fatture emesse nei confronti della pubblica Amministrazione. Tale obbligo, precisa la Circolare n. 18/E/2014, vale tanto per l'emittente quanto per il destinatario, dal momento che quest'ultimo è vincolato ad accettare il processo di fatturazione elettronica. In particolare, la Circolare prevede che:

- le **fatture elettroniche debbano** essere **conservate in modalità elettronica**, in conformità alle disposizioni contenute nel **D.M. 17.06.2014** (in vigore dal 27.06.2014);
- le fatture **create in formato elettronico** e quelle **cartacee possano** essere **conservate elettronicamente**.

In base alla nuova disciplina 2014, è stato tuttavia semplificato il **processo di conservazione**, il quale ora deve effettuato **entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi**, a differenza della previgente cadenza, che doveva essere “almeno” quindicinale. Inoltre, è stato eliminato l’obbligo di inviare l’impronta dell’archivio informatico all’Agenzia delle entrate. Tuttavia, poiché il Sistema di Interscambio non opera l’archiviazione e la conservazione delle fatture elettroniche che veicola, è lasciato ai singoli emittenti le fatture l’onere di provvedere in proprio a tale adempimento. A tal fine, così come evidenziato dallo stesso Direttore dell’Agenzia delle entrate nel corso dell’ultima audizione alla Commissione di vigilanza dell’11 marzo scorso, parallelamente a molteplici fornitori “privati” di tale servizio, si riscontra anche l’offerta di alcuni **servizi gratuiti**:

- da parte del **Mef** alle piccole medie imprese iscritte **alla piattaforma del mercato elettronico** della PA;
- da parte della **Agenzia per l’Italia digitale**, in collaborazione con **Infocamere**, per le imprese iscritte in CCIAA.

CRISI D'IMPRESA

L'Erario, se lo conosci lo eviti

di Claudio Ceradini

La rubrica sulla crisi di impresa ha analizzato i [rapporti con le banche, con i fornitori e con i dipendenti](#). Oggi l'analisi prosegue verificando quali siano gli strumenti a disposizione del fisco, in caso di omessi versamenti conseguenti il dissesto finanziario.

La **questione** è nota, ne abbiamo parlato più di una volta qui su **ECNews** ed anche più diffusamente nel corso del master su “Crisi e Risanamento”. Il contribuente debitore d’imposta in **crisi** finanziaria, che non abbia nella propria disponibilità la **provvida** necessaria al versamento di **Iva o ritenute**, rendendosi impossibile di conseguenza il relativo versamento, commette un **delitto** se alla scadenza del termine previsto dagli artt. **10-bis** e **10-ter** del D.Lgs. n. 74/2000 non provvede al pagamento?

La questione è tanto importante quanto la tentazione è forte. E’ del tutto evidente che l’Amministrazione finanziaria **reagisce** all’inadempimento in tempi colossalmente più **lenti** del fornitore, che invece il giorno dopo blocca le **spedizioni**. L’istinto di sopravvivenza dell’imprenditore, ferito, ma senza sapere quanto gravemente, è quello di **assicurarsi** le forniture, e per il resto si vedrà. Un occhio di riguardo va riservato alle **banche**, non tanto per le ragioni sintetizzate quindici giorni fa, quanto perché normalmente dotate di **un’arma**, la **fideiussione**, che basta ed avanza come deterrente. Allo **Stato**, invece, la fideiussione non è stata data e, quindi, che **aspetti**. Ma lo Stato è lo Stato, lui la fideiussione **non** la chiede, se la **prende** a prescindere. Lo ha fatto anni fa, quando l’art. 1, co. 143, L. n. 244/2007, la Finanziaria 2008, ha **esteso** senza operare alcun distinguo l’applicabilità ai **reati tributari** del famigerato istituto della **confisca** per **equivalente** di cui all’art. 322-ter c.p., con il connesso **sequestro preventivo** dei beni personali ex art. 321 c.p.c.. È una fideiussione **pesante**, l’unica nella storia del diritto **priva** di effetto **solutorio**. Duplice la stortura, e doppia la gravità dell’errore, rispetto a quella finanziaria. Il comportamento del debitore appare con certa chiarezza **carente di dolo**, nel momento in cui non solo dichiara il proprio debito in dichiarazione, ma ipoteticamente propone in un piano, che sia o meno concorsuale, il pagamento integrale, sanzioni ed interessi inclusi. Eppure allo Stato non basta, il debitore deve anche subire la **confisca** dei beni, e quindi in potenza pagare per il proprio debito **due volte più sanzioni**, e subire una **condanna**. Nell’insieme il quadro assomiglia molto alla prigione per debiti di *Marshalsea* di Dickensiana memoria.

Al danno poi si aggiunge la **beffa**, anche se non fa ridere, perché l'imprenditore in crisi, che ne percepisca la **gravità** e la necessità del ricorso ad uno strumento **concorsuale**, rischia di trovarsi nella poco augurabile condizione di dover **scegliere** che delitto commettere, ma non in quella di non commetterne. Se decide di **pagare** Iva e ritenute, cercando di sfuggire ai delitti di cui agli artt. 10-bis o 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, compie un atto che potenzialmente configura **bancarotta preferenziale**, ex art. 216 L.F., co. 3, specie se, come accade spesso, i fondi non sono disponibili nella misura sufficiente a saldare **integralmente** tutti i creditori muniti di titolo di prelazione **superiore** all'Erario, che sono molti, quasi tutti. Se decide di fare **l'opposto**, e cioè di rispettare rigorosamente la *par condicio creditorum*, non può versare le imposte, evita la **bancarotta** ma ricade del delitto di **omesso versamento**, con tutte le sue conseguenze. E la **giurisprudenza** non aiuta, del tutto ondivaga ed in costante conflitto tra legittimità e merito.

Sarebbe il caso di comprendere, e non ci pare difficile, che i delitti disciplinati dagli articoli 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 si differenziano dagli altri in quanto **privi** dell'elemento psicologico. Non è irrilevante distinguere il caso in cui l'omesso versamento derivi da comportamento **intenzionale** del debitore rispetto a quello diverso in cui sia invece **necessitato**. Abbiamo già ricordato altrove, ma vogliamo ribadirlo ancora, che nel marzo del 2014 è stata depositata la proposta di legge n. **2235**, (ad oggi, e chissà per quanto, giacente presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati). L'art. 3 prevede l'introduzione del **comma 1-bis** agli articoli 10-bis e 10-ter del D.Lgs. N. 74/2000, del seguente tenore: "*se entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma uno il contribuente è dichiarato fallito o ammesso a una procedura concorsuale prevista dagli articoli 160 e ss. del decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, ovvero se dimostra di versare in uno stato di oggettiva e incolpevole difficoltà finanziaria, la condotta del soggetto agente deve essere connotata dal dolo specifico di evadere le imposte*". Il senso è quello di evitare che il **semplice** comportamento **omissivo** costituisca fattispecie **penalmente** rilevante, e che debba invece essere in caso di **difficoltà finanziaria**, giudizialmente accertata o meno, **provato** l'elemento **psicologico** della volontà di evadere. Le occasioni per riparare a questa intollerabile situazione esistono. Qualcosa ha già fatto la Legge di Stabilità (L. n. 190/2014), che all'art. 1, co. 637, lett. b) è **intervenuta** sul **ravvedimento operoso** (art. 13 del D.Lgs. 472/1997), ampliandone i termini di utilizzo, sia temporali che anche operativi, estendendoli al caso prima precluso di attività accertative in corso. Ci si potrà **ravvedere** quindi anche quando i delitti di omesso versamento fossero già stati **commessi**, e in uno slancio di ottimismo vogliamo credere che troverà applicazione la **nuova** formulazione dell'art. 13 del D.Lgs n. 74/2000, delineata dal Decreto sulla Certezza del Diritto, in cui il pagamento estingue il delitto.

Altro, e molto di più, può fare proprio il decreto sulla Certezza del Diritto. Dobbiamo peraltro rilevare che il **testo** sino ad oggi circolato delude. Le **modifiche** agli artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 appaiono del tutto **inadeguate**. Da un lato si alza la **soglia**, e dall'altro si amplia il **perimetro**, con il probabile risultato che si dia più spazio a comportamenti semplicemente **inadempienti**, indipendentemente dalla ragione che li originano, e che si **aumentino**, invece che diminuire, i problemi del contribuente **onesto**, ma in **crisi**. Sarebbe invece apprezzabile, per non dire necessario ed irrinunciabile, un intervento **diverso**, che distinguesse le fattispecie intenzionale da quella necessitata ed incolpevole.

In sintesi, è estremamente importante **consigliare** per il meglio l'imprenditore che si **illuda** di trovare comoda finanza nell'**omissione** dei versamenti di Iva e ritenute, contando sulle **ridotte sanzioni** del ravvedimento e sui **blandi riflessi** dello Stato. Se il gioco scappa di mano, e succede nove volte su dieci, le conseguenze possono essere **drammatiche**, per il danno che contribuente e relativo rappresentante legale ne possono **patire**, senza addentrarsi qui nei colossali problemi che questo tipo di indebitamento porta con se, quando si provi a confezionare un piano concordatario ed un'offerta ai creditori ai sensi dell'art. 161 LF.

Lo Stato la **fideiussione** ce l'ha, e **la usa**.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Twitter senza rischi

di Teamsystem.com

Twitter, il famoso social network di **microblogging**, è un luogo virtuale più aperto rispetto a Facebook: possiamo decidere di seguire chiunque senza bisogno di essere “accettati” tra gli amici e lo stesso possono fare gli altri con noi. L’intenzione dei suoi ideatori era, infatti, quella di creare un social per condividere e discutere fatti e opinioni senza molte barriere. Di conseguenza, Twitter è molto più soggetto agli attacchi dei criminali informatici e usandolo non sempre è facile proteggere la propria privacy. Ecco 5 consigli per evitare problemi.

1) Scegliere una password forte

Pensiamo a una password sicura per il nostro account Twitter. Deve essere diversa da tutte le altre che abbiamo impostato, ad esempio, per le caselle email o Facebook. Inoltre deve contenere numeri e lettere sia maiuscole sia minuscole. Nel momento in cui la inseriamo, Twitter ci dirà automaticamente se è sicura o meno.

2) Impostare la verifica in due passaggi

Si tratta di un meccanismo che impedisce l’accesso non autorizzato al nostro profilo. Anche se un malintenzionato dovesse rubare la password del nostro account, grazie alla verifica in due passaggi verrebbe bloccato. Collegiamoci a Twitter. Per attivarla con maggiore comodità facciamolo dal computer. Dal menu a sinistra (sotto il nostro nome) scegliamo **Sicurezza e Privacy**. Poi mettiamo il segno di spunta su **Invia la verifica di accesso**. Se non abbiamo fornito un numero di cellulare dovremo farlo. Ogni volta che accediamo al nostro account da un nuovo dispositivo, riceveremo un codice via sms da inserire. Può sembrare una procedura macchinosa, ma per proteggere la nostra privacy vale la pena spendere un minuto in più.

3) Rimuovere le applicazioni inutili

Centinaia di applicazioni chiedono l’accesso ai nostri dati Twitter. Diamo la nostra

autorizzazione solo se possono esserci davvero utili. Un account meno “ingombro” è più facile da mantenere sicuro. Periodicamente controlliamo anche quali sono le app installate ed eliminiamo quelle che non utilizziamo più. Per farlo, sempre dal menu a sinistra, scegliamo App e poi facciamo semplicemente clic su Revoca accesso.

4) Fare il backup dei dati

Anche se stiamo molto attenti, può capitare che qualcuno s'impossessi del nostro account e lo chiuda, oppure che per sbaglio vengano cancellati molti dei nostri tweet. Per sicurezza scarichiamo periodicamente un backup completo del nostro profilo. Basta andare su **Account** e scegliere **Richiedi il tuo archivio**. Ci verrà comodamente inviato via mail.

5) Non cliccare mai sui link abbreviati sospetti

Se il tweet viene inviato da qualche truffatore o da un profilo rubato è possibile che il link abbreviato ci faccia scaricare un virus o ci porti a una pagina web fasulla. Per sicurezza è meglio non cliccare mai sui link sospetti. Controlliamo cosa sono, utilizzando un'estensione per il browser come **Unshorten.It!** in Firefox oppure **Unshort.me** con Chrome. In alternativa possiamo affidarci al servizio web gratuito Know URL, www.knowurl.com.